

## CALCOLO DEL TFR

### SOMMARIO

- SCHEMA DI SINTESI
- DISCIPLINA FISCALE
- ESEMPI
- FAC-SIMILE DI BUSTA PAGA
- NUOVA DETRAZIONE D'IMPOSTA SUL TFR

Art. 17 D.P.R. 22.12.1986, n. 917 - Art. 11 D. Lgs. 18.02.2000, n. 47 - Art. 8 D. Lgs. 12.04.2001, n. 168 - C.M. 20.03.2001, n. 29/E - D.M. Economia 20.03.2008 - Mess. Inps 13.04.2008, n. 8620

L'art. 11 del D. Lgs. 47/2000 e successive integrazioni ha modificato con effetto dall'1.01.2001 le modalità di tassazione del Tfr che matura dalla medesima data. Poiché il Tfr maturato fino al 31.12.2000 continua, invece, ad essere assoggettato alla precedente normativa, di fatto coesistono due meccanismi di tassazione diversi da applicare in sede di liquidazione. Il nuovo sistema suddivide la quota capitale dalla rivalutazione finanziaria, riservando alla prima la tassazione separata e alla seconda un'imposta sostitutiva, pari all'11%, da versare annualmente (l'acconto in data 16.12 e il saldo in data 16.02), calcolando l'importo sulle rivalutazioni dell'anno precedente. La tassazione della quota capitale rimane inalterata nei principi generali; è stato eliminato, tuttavia, l'abbattimento di €309,87 per ogni anno o frazione di anno di anzianità e l'imposta calcolata dal sostituto è considerata quale acconto. L'Amministrazione Finanziaria procede, successivamente, a riliquidare l'imposta corretta sulla base dell'aliquota Irpef del contribuente dei 5 anni precedenti, iscrivendola a ruolo. Inoltre, il reddito di riferimento è calcolato considerando anche le quote destinate ai fondi pensione, mentre non deve essere considerata la rivalutazione, che non concorre più alla formazione della base imponibile, in quanto già assoggettata ad imposta sostitutiva.

Sono previste due detrazioni d'imposta, entrambe di €61,97:

- una permanente, per i contratti a tempo determinato di durata non superiore a 2 anni;
- una temporanea, per tutti i rapporti di lavoro cessati entro il 31.12.2005.

Dal 1.04.2008 è prevista una nuova detrazione aggiuntiva.

### SCHEMA DI SINTESI



	Tfr maturato al 31.12.2000	Tfr maturato dall'1.01.2001
<b>NORMATIVA</b>	⇒ Continua ad applicarsi la precedente normativa, in vigore fino al 31.12.2000.	⇒ Si applica il nuovo trattamento fiscale sulle quote maturate dall'1.01.2001.
<b>RIVALUTAZIONE ANNUALE</b>	⇒ Concorre alla formazione della base imponibile.	⇒ È soggetta all'imposta sostitutiva dell'11%, da versare ogni anno in acconto (il 16.12) e a saldo (il 16.02 anno seguente) e non rientra nell'imponibile fiscale.
<b>QUOTA DI CAPITALE DEL TFR</b>	⇒ Concorre alla formazione della base imponibile.	⇒ Concorre alla formazione della base imponibile.
<b>ABBATTIMENTO DELLA BASE IMPONIBILE</b>	⇒ €309,87 per ogni anno o frazione di anno di anzianità e riproporzionata per i part-time.	⇒ Nessuna deduzione.
<b>REDDITO DI RIFERIMENTO</b>	⇒ Tfr, comprensivo delle quote destinate ai fondi pensione ed anticipazioni già erogate.	⇒ Tfr, comprensivo delle quote destinate ai fondi pensione ed anticipazioni al netto delle rivalutazioni annuali.
<b>ALIQUOTA IRPEF</b>	⇒ Aliquota determinata sul reddito di riferimento e imposta liquidata dal datore di lavoro a titolo definitivo.	⇒ Aliquota determinata sul reddito di riferimento e imposta liquidata a titolo provvisorio; l'Amministrazione Finanziaria ricalcola l'imposta in base all'aliquota media dei 5 anni precedenti.
<b>DETRAZIONI DI IMPOSTA</b>	⇒ Nessuna.	⇒ <ul style="list-style-type: none"> <li>• €61,97 per contratti a tempo determinato di durata fino a 2 anni;</li> <li>• €61,97 per le cessazioni intervenute entro il 31.12.2005.</li> </ul> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">Le due detrazioni sono cumulabili.</div> <ul style="list-style-type: none"> <li>• €70,00 massima detrazione per i redditi non superiori a €7.500,00 che si azzerà per i redditi che raggiungono €30.000,00.</li> </ul>

## DISCIPLINA FISCALE



## REGIME APPLICABILE

- Tfr al 31.12.2000
- Tfr dall'1.01.2001

- Il Tfr maturato al 31.12.2000 è trattato con le regole in vigore a tale data.
- Il Tfr maturato dall'1.1.2001 deve essere scisso in 2 componenti:
  - .. rendimenti finanziari (ossia la rivalutazione), sottoposti a imposta sostitutiva;
  - .. quota capitale, sottoposta a tassazione separata dal sostituto di imposta.

## TFR MATURATO NELL'ANNO

## • Calcolo

- L'ammontare del Tfr spettante al lavoratore è uguale alla somma, per ciascun anno di servizio, della **retribuzione annua utile divisa per 13,5**.
- La quota è proporzionalmente ridotta per le frazioni di anno, computandosi come mese intero le frazioni di mese uguali o superiori a 15 giorni.
- Il Tfr, ad esclusione della quota maturata nell'anno, deve essere **rivalutata** al 31.12 di ciascun anno, per formare il totale importo da accantonare nell'anno di riferimento.
- Con l'utilizzo di un tasso costituito dall'1,5% in misura fissa e dal 75% dell'aumento dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, accertato dall'Istat.

## • Importi

- La retribuzione annua utile comprende tutte le somme, compreso l'equivalente delle prestazioni in natura, corrisposte in dipendenza del rapporto di lavoro, salvo diversa previsione dei contratti collettivi.
- A titolo non occasionale e con esclusione di quanto corrisposto a titolo di rimborso spese.
- Il Tfr deve essere calcolato sulla retribuzione effettiva erogata nell'anno (criterio di cassa).
- Le mensilità aggiuntive sono di norma imponibili ai fini Tfr, salvo diversa previsione contrattuale.
- Devono essere computate solo le somme corrisposte a causa del rapporto di lavoro, con esclusione quindi delle liberalità, dei premi aziendali in particolari occasioni.

## Retribuzione figurativa

- La retribuzione figurativa utile per il computo del Tfr deve essere pari a quella che il lavoratore avrebbe percepito in caso di normale prestazione senza la sospensione del rapporto per:
  - .. infortunio, malattia e donazione sangue;
  - .. gravidanza e puerperio;
  - .. cassa integrazione guadagni ordinaria e straordinaria;
  - .. contratti di solidarietà;
  - .. è escluso il servizio militare.

## • Contributo aggiuntivo

- Dalla quota di competenza dell'anno viene detratto un contributo a favore del Fondo pensioni per lavoratori dipendenti pari allo 0,50%.
- Calcolato sulla retribuzione imponibile ai fini previdenziali dell'anno.
- La somma risultante viene anticipata dal datore di lavoro e versata all'Inps con la denuncia mensile dei contributi obbligatori e recuperata dal dipendente dall'ammontare del Tfr accantonato nell'anno.
- Il contributo non è dovuto per gli apprendisti, mentre è dovuto in misura ridotta per i contratti di formazione lavoro.

Tavola n. 1

Elementi della retribuzione	Computabilità nella retribuzione annua	
	Si	No
Retribuzione in natura e fringe benefits	Autovettura per uso personale del lavoratore: controvalore dell'uso.	Valore del servizio mensa prestato dal datore di lavoro.
	Alloggio dato in uso gratuito.	Autovettura utilizzata per uso misto e costo a carico del lavoratore.
	Premi assicurativi pagati per l'auto del lavoratore.	
Indennità	Indennità di cuffia.	Indennità di reperibilità saltuaria.
	Indennità di trasferta, se componente stabile.	Indennità chilometrica.
	Indennità di cassa, se corrisposta continuativamente.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Rimborsi spese piú di lista.</li> <li>• Indennità di vestiario per chi ha l'obbligo di indossare una divisa.</li> </ul>
	Diaria fissa.	
Ferie e festività	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ferie e festività godute.</li> <li>• Mensilità aggiuntive.</li> </ul>	Indennità per ferie non godute e festività sopresse, lavorate o con riposo compensativo.
Maggiorazioni legate all'orario	Maggiorazioni per lavoro notturno, festivo, se non occasionali ma con turni periodici.	Compenso per lavoro straordinario a carattere saltuario.
	Compenso per lavoro straordinario fisso e continuativo.	
Premi	Premio di rendimento corrisposto con continuità.	Premi di anzianità.
	Mance, se hanno funzione integrativa della retribuzione.	
Indennità legate alla cessazione del rapporto	Indennità sostitutiva del preavviso.	

### RENDIMENTI FINANZIARI DA RIVALUTAZIONE

Art. 11, cc. 3, 4 e 4-bis  
D. Lgs. 18.02.2000, n. 47

Art. 8, c. 2, lett. c) e d),  
D. Lgs. 12.04.2001, n. 168

#### • Imposta sostitutiva

- Le quote di rivalutazione che maturano dall'1.1.2001 sono assoggettate ad imposta sostitutiva dell'11%.
- L'imposta deve essere imputata contabilmente a riduzione del fondo Tfr, non influenzando il conto economico.

Se il Tfr è corrisposto da soggetti non sostituiti d'imposta, l'imposta sostitutiva deve essere liquidata dal percettore in sede di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all'anno di percezione del Tfr.

#### • Versamento

- Nell'anno solare in cui maturano le rivalutazioni deve essere corrisposto un acconto, commisurato al 90% delle rivalutazioni e dei rendimenti **maturati nell'anno precedente**, entro il 16.12, con modello F24.
- Nel calcolo si comprendono anche le rivalutazioni relative al Tfr erogato nel corso dell'anno.
- Il saldo deve essere corrisposto entro il 16.02 dell'anno successivo. Il primo acconto doveva essere versato il 16.12.2001, calcolando l'imposta dell'11% sul 90% delle rivalutazioni maturate nel 2000.

#### Esempio

	Totale Fondo Tfr al 31.12.2003	=	€	100.000,00
•	Rivalutazione al 31.12.2004 (3,25%) €100.000,00 x 3,25%	=	€	3.250,00
	Acconto d'imposta (11% x 90%) €3.250,00 x 11% x 90%	=	€	321,75

- Metodo presuntivo
  - È possibile, in alternativa, calcolare l'acconto con il metodo presuntivo, in base al 90% delle rivalutazioni che maturano nell'anno di riferimento dell'acconto stesso.

#### • Compensazione

- L'imposta può essere compensata con il credito per anticipo Irpef sul Tfr senza limiti di importo e fino a concorrenza dell'imposta stessa, senza il rispetto di alcuna percentuale.
- L'imposta può essere compensata con altri crediti nel Modello F24.

## QUOTA CAPITALE

Art. 11 c. 1, p. 1 e 1-bis  
D. Lgs. 18.02.2000, n. 47  
Art. 8, c. 1, lett. a),  
D. Lgs. 12.04.2001, n. 168

- **Base imponibile**

- Il Tfr maturato dall'1.1.2001 concorre alla formazione della base imponibile al lordo delle quote versate ai fondi pensione e al netto della rivalutazione.

La base imponibile che matura dall'1.01.2001 non è più ridotta dell'abbattimento annuo di € 309,87.

- **Reddito di riferimento**

- Il reddito di riferimento è determinato come in precedenza:

$$\frac{\text{importo del Tfr}}{\text{n. anni di commisurazione}} \times 12$$

- Ai fini del calcolo del reddito di riferimento, il Tfr deve essere aumentato delle quote destinate a forme pensionistiche complementari, delle anticipazioni e degli acconti erogati ed è assunto al netto delle rivalutazioni.
- Si considerano anche le quote Tfr maturate fino al 2000, le anticipazioni e gli acconti erogati.
- Se il rapporto di lavoro è durato meno di un anno si moltiplica l'importo del Tfr per 12.

- **Aliquota media**

- L'imposta sul reddito di riferimento è calcolata applicando le aliquote progressive Irpef vigenti nell'anno in cui è sorto il diritto alla percezione del Tfr.

- L'aliquota media continua ad essere calcolata con il seguente rapporto:

$$\frac{\text{imposta sul reddito di riferimento}}{\text{reddito di riferimento}} \times 100$$

- **Irpef a tassazione separata**

- L'aliquota media è applicata a due basi imponibili diverse:
  - .. Tfr maturato fino al 31.12.2000, al netto della deduzione di € 309,87 (Lit. 600.000) per anno di durata del rapporto fino al 31.12.2000 (rappartata ai mesi di durata);
  - .. Tfr maturato dall'1.01.2001, al netto della rivalutazione maturata dopo tale data.

L'aliquota applicata dal sostituto riguardante la tassazione del Tfr maturato dal 2001 non è definitiva.

- L'Amministrazione Finanziaria **riliquida l'imposta, entro il 31.12 del terzo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione del sostituto, iscrivendola a ruolo in base all'aliquota media calcolata sul reddito del contribuente dei 5 anni precedenti** a quello in cui è maturato il diritto alla percezione.
- Se non vi è stato alcun reddito, si applica l'aliquota del primo scaglione.

Se l'irpef trattenuta a titolo di acconto dal sostituto risulta superiore a quella determinata dall'Amministrazione, la differenza sarà rimborsata.

## DETRAZIONI DI IMPOSTA

Art. 11, c. 1, p. 1-ter e c. 5  
D. Lgs. 18.02.2000, n. 47  
Art. 8, c. 1, lett. b),  
D. Lgs. 12.04.2001, n. 168

- **Rapporti a tempo determinato**

- Per i titolari di rapporto di lavoro a tempo determinato, di durata effettiva non superiore a 2 anni, spetta una detrazione di € 61,97 per ciascun anno o frazione, rapportata a mese.

- Se il rapporto si svolge per un numero di ore inferiore a quello previsto dai contratti nazionali, la detrazione deve essere proporzionalmente ridotta.

Non si tiene conto nel computo del periodo delle interruzioni per malattia, gravidanza, infortunio e ipotesi similari.

- **Detrazione temporanea**

- Per le cessazioni dei rapporti di lavoro intervenute nel periodo intercorrente dall'1.01.2001 alla data di entrata in vigore della nuova disciplina sul Tfr e, comunque, non oltre il 31.12.2005, è concessa la detrazione di € 61,97 per ciascuno degli anni compresi in questo periodo.

**DETRAZIONI DI IMPOSTA  
(segue)**

Art. 11, c. 1, p. 1-ter e c. 5  
D. Lgs. 18.02.2000, n. 47

Art. 8, c. 1, lett. b),  
D. Lgs. 12.04.2001, n. 168

**• Detrazione temporanea (segue)**

- Per periodi inferiori all'anno la detrazione deve essere rapportata a mese, con ragguaglio alle ore di lavoro effettivamente prestate rispetto al contratto ordinario (come il part-time).

Il riferimento è alla data di cessazione del rapporto e non al momento della corresponsione del Tfr.

- Entrambe le detrazioni sono riconosciute dal sostituto di imposta all'**atto dell'erogazione dell'indennità**.
- Ove ne ricorrano le condizioni, i due sgravi sono cumulabili.
- Non spettano in caso di anticipazioni, mentre spettano sugli acconti di Tfr.

**NUOVA DETRAZIONE****• Reddito di riferimento**

- Si intende il reddito teorico medio determinato sulla base della durata complessiva del rapporto di lavoro.

- Ai sensi dell'art. 19 Tuir ai fini dell'individuazione dell'aliquota di tassazione del Tfr e delle indennità equipollenti.

**• Altre indennità e previdenza complementare**

- La detrazione riduce l'imposta dovuta sulle altre indennità e somme connesse alla cessazione del rapporto di lavoro, eventualmente erogate, nella sola ipotesi di integrale destinazione del Tfr alle forme di previdenza complementare di cui al D. Lgs. 252/2005.

- A questi effetti il reddito di riferimento del trattamento di fine rapporto è determinato in modo virtuale.

**• Verifiche uffici finanziari**

- Gli uffici finanziari verificano la correttezza della detrazione attribuita dal sostituto d'imposta e provvedono a riconoscerla laddove, per qualsiasi motivo, la stessa non sia stata attribuita dal sostituto d'imposta.

- In caso di erogazioni di indennità di fine rapporto conseguenti a più cessazioni del rapporto di lavoro del medesimo periodo d'imposta gli uffici finanziari rideterminano la detrazione spettante riconoscendo quella corrispondente al reddito di riferimento più elevato per il percettore delle somme.

**• Cessazione del rapporto di lavoro**

- La detrazione è riconosciuta dai sostituti d'imposta in relazione ad **una sola cessazione** del rapporto di lavoro nel corso di ciascun periodo d'imposta.

- I beneficiari attestano, in forma scritta, su richiesta del sostituto d'imposta, di non aver già usufruito di detta detrazione in relazione ad altro rapporto di lavoro cessato nel medesimo periodo.

**• Spettanza delle detrazioni**

- Le detrazioni riconosciute sul trattamento di fine rapporto e sulle indennità equipollenti connesse alla cessazione del rapporto di lavoro **spettano** anche per le somme liquidate a titolo di **acconto**.

- **Non spettano** in relazione alle somme erogate a titolo di **anticipazione**.

- Per i lavoratori dipendenti che percepiscono le indennità di fine rapporto da un datore di lavoro che non riveste la qualifica di sostituto d'imposta, la detrazione spettante è determinata in sede di dichiarazione dei redditi.

D.M. 20.03.2008

Tavola n. 1

	Detrazioni rapporti di durata	Detrazione speciale temporanea
<b>Importo</b>	€ 61,97 annua rapportata a mese.	€ 61,97 annua rapportata a mese.
<b>Quando spetta</b>	Sul Tfr liquidato in relazione a rapporti di durata effettiva non superiore a 2 anni.	Cessazione di rapporti intervenute nel periodo 1.01.2001 - 31.12.2005
<b>Cumulabilità</b>	Sì	Sì
<b>Anticipazione Tfr</b>	No	No
<b>Acconti Tfr</b>	Sì	Sì

Tavola n. 2

## Modalità di calcolo

Reddito di riferimento	Detrazione e formula di calcolo
<b>Fino a € 7.500,00</b>	€ 70,00 (Tale detrazione è in cifra fissa)
<b>Oltre € 7.500,00 e fino a € 28.000,00</b>	$€ 50,00 + [€ 20,00 \times (€ 28.000,00 - \text{Reddito riferimento}) : € 20.500,00]$ L'importo della detrazione effettivamente spettante, che varia in base al reddito di riferimento, è pari all'importo di € 50,00 aumentato di una somma variabile, corrispondente al risultato della formula in parentesi. Se tale risultato è maggiore di zero, lo stesso si assume nelle prime quattro cifre decimali).
<b>Oltre € 28.000,00 e fino a € 30.000,00</b>	$€ 50,00 \times [(€ 30.000,00 - \text{Reddito riferimento}) : € 2.000,00]$ Per determinare l'importo della detrazione effettivamente spettante, si dovrà risolvere il rapporto matematico indicato nella formula e moltiplicare il risultato ottenuto ("rapporto di detrazione", da assumere nelle prime quattro cifre decimali) per la detrazione "teorica" di € 50,00.

## ANTICIPAZIONI ED ACCONTI SUL TFR

Art. 17, c. 4 Tuir

Art. 11, c. 2,

D. Lgs. 18.02.2000, n. 47

• <b>Aliquota</b>	• È determinata con gli stessi criteri previsti per il Tfr salvo conguaglio all'atto della liquidazione definitiva.
• <b>Reddito di riferimento</b>	• È dato dalla somma degli importi accantonati più le somme destinate alle forme pensionistiche complementari, più gli acconti e le anticipazioni complessivamente erogati, meno le rivalutazioni già assoggettate ad imposta sostitutiva.
• <b>Imponibile</b>	• È determinato togliendo dall'anticipazione la rivalutazione già assoggettata all'imposta sostitutiva dell'11% e senza alcuna deduzione forfettaria.
• <b>Somme e valori destinati alle forme pensionistiche</b>	• Non sono anticipazioni e pertanto non sono imponibili anche se trattasi di quote pregresse.
<b>Anticipazioni</b>	• Non competono detrazioni d'imposta. Le detrazioni D.M. 20.03.2008 spettano invece per le somme liquidate a titolo di acconto. • Si computano le ritenute già operate su precedenti anticipazioni.

### ALTRE INDENNITÀ E SOMME

Art. 16 c. 1, lett. a) Tuir  
Art. 17 Tuir, cc. 2 e 2-bis  
Art. 11 D. Lgs. 18.02.2000,  
c. 1, p. 2 e 2-bis)

<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Definizione</b></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sono le indennità e le somme percepite una tantum in correlazione alla cessazione del rapporto di lavoro.</li> <li>• Sono le indennità e le somme erogate una tantum a titolo definitivo in relazione alla cessazione del rapporto di lavoro in base ad un presupposto non connesso alla cessazione del rapporto di lavoro.</li> </ul> <div data-bbox="734 492 1520 627" style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p><b>Esempi</b> Preavviso, capitalizzazione di pensioni, patto di non concorrenza, incentivo all'esodo, provvedimento dell'autorità giudiziaria o transazione relativa alla risoluzione del rapporto di lavoro.</p> </div>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Base imponibile</b></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Importo corrisposto meno contributi previdenziali obbligatori per legge sul medesimo importo.</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Aliquota</b></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• È quella determinata per la tassazione del Tfr.</li> <li>• Eccezione: art. 17, c. 4-bis Tuir (incentivo esodo per le donne con più di 50 anni e gli uomini con più di 55 anni).</li> </ul> <div data-bbox="1212 784 1520 873" style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <ul style="list-style-type: none"> <li>• L'aliquota è pari alla metà di quella applicata al Tfr.</li> </ul> </div>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Detrazioni</b></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Non</b> competono.</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Somme corrisposte da soggetto 3°</b></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• A titolo definitivo.</li> <li>• In relazione a cause diverse dalla cessazione del rapporto di lavoro.</li> <li>• Si applica l'aliquota determinata con gli stessi criteri previsti per il Tfr.</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Anticipazioni</b></li> </ul>	<div data-bbox="734 1120 1069 1232" style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Indennità e somme <b>connesse</b> alla cessazione del rapporto di lavoro.</li> </ul> </div> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Stesse regole delle <b>anticipazioni su Tfr</b> anche se corrisposte da soggetti diversi dal datore di lavoro.</li> </ul> <div data-bbox="734 1232 1069 1344" style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Indennità e somme <b>non connesse</b> alla cessazione del rapporto di lavoro.</li> </ul> </div> <ul style="list-style-type: none"> <li>• La tassazione è effettuata con le <b>regole inerenti le altre indennità e somme</b>.</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Acconti</b></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• La tassazione va effettuata con le modalità previste per le indennità e le somme cui si riferiscono.</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Altre indennità e previdenza complementare</b></li> </ul>	<div data-bbox="734 1433 1069 1760" style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <ul style="list-style-type: none"> <li>• La detrazione riduce l'imposta dovuta sulle altre indennità e somme connesse alla cessazione del rapporto di lavoro, eventualmente erogate, nella sola ipotesi di integrale destinazione del Tfr alle forme di previdenza complementare di cui al D. Lgs. 252/2005.</li> </ul> </div> <ul style="list-style-type: none"> <li>• A questi effetti il reddito di riferimento del trattamento di fine rapporto è determinato in modo virtuale.</li> </ul>

### DECESSO DEL LAVORATORE

<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Somme percepite dagli aventi diritto e dagli eredi</b></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Devono essere assoggettate a tassazione con le stesse modalità che sarebbero state applicate per il calcolo inerente il lavoratore deceduto.</li> <li>• La riliquidazione da parte degli Uffici Finanziari è fatta avendo riguardo alla situazione del <i>de cuius</i> (lavoratore deceduto).</li> <li>• I rimborsi eventuali o le iscrizioni a ruolo sono disposti in proporzione alle quote di spettanza di ciascuno.</li> </ul>
---	---

## ESEMPI



## Esempio n. 1

## Calcolo dell'imposta sostitutiva

<b>Fondo Tfr al 31.12.1999</b>			€	<b>50.000,00</b>
• Rivalutazione 3,25% anno 2000	€ 50.000,00 x 3,25%	=	€	1.625,00
• Quota accantonamento anno 2000			€	5.000,00
<b>Fondo Tfr al 31.12.2000</b>			€	<b>56.625,00</b>
<b>Acconto imposta sostitutiva al 16.12.2001</b>	€ 1.625,00 x 11% x 90%	=	€	<b>160,88</b>
• Rivalutazione 3,375% anno 2001	€ 56.625,00 x 3,375%	=	€	1.911,09
<b>Imposta sostitutiva</b>	€ 1.911,09 x 11%	=	€	<b>- 210,22</b>
<b>Saldo imposta sostitutiva al 16.02.2002</b>	€ 210,22 - € 160,88	=	€	<b>49,34</b>
Quota accantonamento anno 2001			€	5.500,00
<b>Fondo Tfr al 31.12.2001</b>			€	<b>63.825,87</b>
	Così suddiviso:			
	€ 56.625,00	Assoggettato alla precedente tassazione		
	€ 5.500,00	Assoggettato alla nuova tassazione		
	€ 1.911,09	Rivalutazione (già assoggettata ad imposta sostitutiva)		
	€ - 210,22	Imposta sostitutiva		

## Esempio n. 2

## Calcolo dell'imposta separata sulla liquidazione

<b>Cessazione rapporto di lavoro dipendente in data</b>	: 31.12.2001			
• Anzianità	: 3 anni			
<b>Fondo Tfr al 31.12.2000</b>			€	2.000,00
• Rivalutazione 3,375% anno 2001	€ 2.000,00 x 3,375% =		€	67,50
<b>Imposta sostitutiva</b>	€ 67,50 x 11% =		€	<b>- 7,43</b>
Quota accantonamento anno 2001			€	1.000,00
<b>Fondo Tfr al 31.12.2001</b>			€	<b>3.060,07</b>
	Così suddiviso:			
	€ 2.000,00	Assoggettato alla precedente tassazione		
	€ 1.000,00	Assoggettato alla nuova tassazione		
	€ 67,50	Rivalutazione (già assoggettata ad imposta sostitutiva)		
	€ - 7,43	Imposta sostitutiva		
<b>Tfr</b>	= Tfr maturato al 31.12.2000 +		€	2.000,00
	Tfr maturato dall'1.01.2001		€	1.000,00
			€	<b>3.000,00</b>
<b>Reddito di riferimento</b>	= Tfr x 12 : anzianità totale (€ 3.000,00 x 12 : 3 anni)	=	€	12.000,00
<b>Imposta annua</b>	= Calcolo imposta annua sul reddito riferimento € 12.000,00 x 18%	=	€	2.160,00
<b>Aliquota media</b>	= Imposta annua su redd. rifer. / reddito riferimento (2.160,00 / 12.000,00) =			18%
<b>Imponibile fiscale</b>	= Tfr - € 309,87 per anzianità fino 31.12.2000 <sup>1</sup>			
	€ 3.000,00 - (€ 309,87 x 24/12)	=	€	2.380,26
<b>Imposta</b>	= Imponibile x aliquota media (€ 2.380,26 x 18%)	=	€	428,45
<b>Detrazione provvisoria<sup>2</sup></b>	= € 61,97 per anzianità dopo 1.01.2001 (€ 61,97 x 12/12)	=	€	- 61,97
<b>Imposta netta</b>	= Imposta - detrazione (€ 428,45 - € 61,97)	=	€	<b>366,48</b>
<b>Tfr netto</b>	= Fondo Tfr al 31.12.2001 - imposta netta (€ 3.060,07 - € 366,48)	=	€	<b>2.693,59</b>

## Nota

<sup>1</sup>L'abbattimento annuo di € 309,87 spetta solo per il biennio 1999/2000.

<sup>2</sup>Può abbattere solo l'imposta relativa all'imponibile sorto dall'1.01.2001.

## Esempio n. 3

## Calcolo dell'imposta separata sulla liquidazione avvenuta nel 2003

<b>Cessazione rapporto</b>	12.07.2003		
Servizio prestato al 31.12.2000: 28 anni e 2 mesi			
Servizio prestato al 12.07.2003: 30 anni e 8 mesi			
Tfr maturato al 31.12.2000		€	42.721,49
Quota Tfr maturata nel 2001		€	1.792,22
Quota Tfr maturata nel 2002		€	1.823,14
Quota Tfr maturata nel 2003		€	2.013,43
			<hr/>
<b>Totale Tfr maturato senza rivalutazione</b>		€	<b>48.350,28</b>
Rivalutazione netta 2001-2002		€	2.645,13
			<hr/>
<b>Totale</b>		€	<b>50.995,41</b>
Rivalutazione lorda su Tfr accantonato al 31.12.2002			
Tfr al 31.12.02 €48.981,98 x coeff. rivalutazione 0,01694584 =		€	830,04
Imposta sostitutiva su rivalutazione 2003			
€830,04 x 11% =		€	- 91,30
Rivalutazione netta = €830,04 - €91,30 = €738,74			<hr/>
<b>Totale Tfr accantonato al 12.07.2003</b>		€	<b>51.734,15</b>
Quota Tfr maturata nel 2001		€	1.792,22
Quota Tfr maturata nel 2002		€	1.823,14
Quota Tfr maturata nel 2003		€	2.013,43
			<hr/>
<b>Totale reddito accantonato dall'1.01.2001</b>		€	<b>5.628,79</b>
Reddito di riferimento			
(Tfr maturato senza rivalutazione €48.350,28 : 30,667 anni di servizio) x 12 =		€	18.919,47
<b>Irpef su reddito di riferimento</b>			
€15.000 x 23% =	€	3.450,00	
€3.919,47 x 29% =	€	1.136,65	
		<hr/>	
	€	<b>4.586,65</b>	
<b>Aliquota media</b>			
Irpef su reddito di riferimento	€	4.586,65	
		<hr/>	
			= 24,24%
Reddito di riferimento	€	18.919,47	
<b>Irpef</b>			
Su Tfr imponibile al 31.12.2000 =			
Tfr al 31.12.00 €42.721,49 - (309,87 x 28,1667 anni fino a 31.12.00) =	€	33.993,49	
Irpef: Imponibile x aliquota = €33.993,49 x 24% = €8.240,02			€ - 8.240,02
Su Tfr imponibile dall'1.01.2001 =			
Imponibile €5.628,79 x 24,24% =	€	1.364,42	
Detrazioni 61,97 x 2,5			
(anni dal 01.01.01) =	€	- 154,93	
		<hr/>	
	€	1.209,49	€ - 1.209,49
		<hr/>	
<b>Totale Tfr netto da liquidare</b>		€	<b>42.284,64</b>

## Esempio n. 4

## Prospetto di liquidazione

cod. 1 DITTA Calze Srl  
 matr. 10 dip. Rossi Mario anni = 30  
 PROSPETTO di Anticipazione  Saldo  mesi 338 mesi 30 mesi = 8  
 LIQUIDAZIONE Assunzione 1.11.1971 fino al 31/12/2000 dal 01/01/2001 erog./cess. 12.07.03 Tempo DET - 2 anni

Fondo netto accantonato al 31.12 dell'anno precedente 48.981,98  
 Incremento per rivalutazione 830,04  
 Quota trattamento fine rapporto anno in corso 2.013,43

A **TOTALE TRATTAMENTO FINE RAPPORTO** 51.825,45

⇒

⇒

## CONVERSIONE ANNUA E DETERMINAZIONE ALIQUOTA APPLICABILE

TOTALE 51.825,45

art. 17 c. 1 TUIR

48.350,28 x 144 = 18.919,67tfr (A) - riv. + f.do int. n° 368 mesi tot\* = reddito riferim.

↓

(per anticipi utilizzare comunque il tfr totale)

\* n° mesi: minimo 12

fino a	%	cost. a detrarre
15.000,00	23	0
29.000,00	29	900,00
32.600,00	31	1.480,00
70.000,00	39	4.088,00
oltre	45	8.288,00

4.586,70 : 18.919,67 x 100 = 24,24 %

imposta progressiva      reddito di riferimento      aliquota applicabile

ANTICIPI Anni Precedenti		P.T. DAL _____ %	
ANTICIPI Anno in Corso	+	P.T. DAL _____ %	
erogazione anno in corso: (A)	=	P.T. DAL _____ %	
TOTALE ANZIANITA':	<u>51.825,45</u>	P.T. DAL _____ %	
<u>RIDUZIONI</u>		P.T. DAL _____ %	
25,8225 x n° <u>338</u> mesi	<u>8.728,01</u>		
Fino 31.12.00		ANNI = _____ MESI = _____ P. T. % _____	fino 31.12.00
Rivalutazione	<u>3.475,17</u>		
Imponibile fiscale preavviso <input type="checkbox"/>		ANNI = _____ MESI = _____ P. T. % _____	dal 01.01.01
Incentivo esodo <input type="checkbox"/>	=		
Totale anzianità IMPONIBILE	<u>39.622,27</u>	<u>24,24</u> % = <u>9.604,44</u>	..

## Esempio n. 4 (segue)

## Prospetto di liquidazione

IRPEF GIA' PAGATA  
SU ACCONTI/ANTICIPI \_\_\_\_\_ =

DETRAZIONE: 5,16457 x n° **30** = **154,93** ..

TEMPO DET. — 2 ANNI: DETRAZIONE: 5,16457 x n° \_\_\_\_\_ = \_\_\_\_\_ =

1	5,16	10	51,65	19	98,12	28	144,60
2	10,33	11	56,81	20	103,29	29	149,76
3	15,49	12	61,97	21	108,46	30	154,93
4	20,66	13	67,14	22	113,62	31	160,09
5	25,82	14	72,30	23	118,79	32	165,26
6	30,99	15	77,47	24	123,94	33	170,42
7	36,15	16	82,63	25	129,10	34	175,59
8	41,32	17	87,79	26	134,27	25	180,75
9	46,48	18	92,96	27	139,43	36	185,91

IRPEF NETTA **9.449,51** .

11% SU RIVALUT. **91,30** .

NETTO **42.284,64** .

ACCONTO \_\_\_\_\_ =

NETTO **42.284,64**

VARIE 2		VARIE 3		VARIE 4	
- ACCONTO		- TFR EROGATO		+ IRPEF PAGATA	

## FAC-SIMILE DI BUSTA PAGA



## Esempio n. 1

Busta paga di una lavoratrice part-time al 60% assunta in data 16.11.1995 e dimessa il 20.04.2005.

Rossi S.r.l.

Via N. Bixio, 27

46042 Castel Goffredo (MN)

Foglio n. 0052000

MESE RETRIBUITO	COD. AZIE.	COD. FIL.	POSIZIONE INAIL	MATRICOLA	COGNOME E NOME	DATA ASSUNZIONE	
Aprile 2005	100	1	3600897/60	3	Rossi Elena	16.11.1995	
CODICE FISCALE		DATA NASCITA	QUALIFICA	P. T.	DATA CESS.	COMPENSO	
RSSLNE65C41A001Z		1.03.1965	Operaia 3° livello	60%	20.04.2005		
CONTRIBUTO INPS			GIORNI RETRIBUITI	SETT. INPS	PAGA LORDA ORARIA		
8,89%			16	4	7,434		
CODICE	DESCRIZIONE VOCE	ORE/GG	DATO BASE	COMPETENZE	TRATTENUTE		
1	Retribuzione ordinaria	64	7,43	475,52	267,48 80,86 6,27		
2	Ivc			6,86			
3	Tratt. mancato preavviso	36	7,43	257,20			
4	Tredicesima mensilità		4	132,75			
5	Add. regionale			47,57			
6	Credito Irpef cong.			237,87			
7	Festività abolite n.g.		6,40	1.130,66			
8	Ferie non godute		32,00	3.918,72			
9	Rol non goduti		152,10	2.820,97			
10	Tfr ante 2001			57,03			
11	Tfr post 2001			568,19			
12	Riv. lorda Tfr a. c.						
13	Fondo rival. Tfr						
14	Imposta 11% su riv. a. c.						
IMP. IRPEF	IMP. CONTRIB.	CONTRIB. INPS		TOTALE CONTRIB. INPS			
2.155,68	2.156,00	191,67		191,67			
IMPONIB. MENSILE IRPEF LORDO	IMPONIB. ANNUO IRPEF LORDO	DEDUZIONE ART. 10-BIS	IMPONIB. IRPEF NETTO	IRPEF LORDA	DETRAZIONE LAVORO DIPEND.	TOT. DETRAZIONI	IRPEF NETTA
1.964,01	0	347,13	1.616,88	371,89	0	0	371,89
TFR CORRISPOSTO	TFR	ALIQUOTA	AA MM	IMPONIBILE	IMPOSTA NETTA		
	6.739,69	23%	9 6	5.794,57	1.171,62		
CONGUAGLI	IMPONIB. NETTO	IMPOSTA LORDA	DA RIT.	RITENUTA	CONGUAGLIO	ARROT. PREC.	NETTO IN BUSTA
Irpef	1.039,74	239,14	239,14	371,89	132,75	- 0,08	7.514,62
Add. reg.		48,85	48,85		48,85		

## Esempio n. 1

Busta paga di cessazione di una operaia assunta in data 10.11.1993 in un'azienda che applica il contratto artigiano settore calzaturiero e dimessa il 19.10.2005

Rossi S.r.l.  
Via N. Bixio, 27  
46042 Castel Goffredo (MN)

Foglio n. 0052000

MESE RETRIBUITO	COD. AZIE.	COD. FIL.	POSIZIONE INAIL	MATRICOLA	COGNOME E NOME		DATA ASSUNZIONE
Ottobre 2005	100	1	3600897/60	3	Rossi Elena		10.11.1993
CODICE FISCALE		DATA NASCITA	QUALIFICA		DATA CESS.	COMPENSO	
RSSLNE65C41A001Z		1.03.1965	Operaia 2° livello		19.10.2005		
CONTRIBUTO INPS			GIORNI INPS		SETT. INPS	PAGA LORDA ORARIA	
8,89%			16		4	6,237	
CODICE	DESCRIZIONE VOCE		ORE/GG	DATO BASE	COMPETENZE	TRATTENUTE	
1	Retribuzione ordinaria		104	6,24	648,96		
2	Fest. abol. non godute		5,34	6,24	33,32		
3	Ferie non godute		2,68	6,24	16,72		
4	Tredicesima mensilità		10	89,92	899,20		
5	Rata add. comunale					4,47	
6	Rata add. regionale					26,98	
10	Tfr ante 2001				5.651,79		
11	Tfr dal 2001				4.355,75		
12	Riv. lorda Tfr a. c.				253,44		
13	Fondo netto rival. Tfr				813,39		
14	Imposta 11% su riv. a. c.					27,88	
COMPETENZE	IMP. CONTRIB.	CONTRIB. INPS					TOTALE CONTRIB. INPS
1.598,20	1.598,00	142,06					- 142,06
IMPONIB. MENSILE IRPEF LORDO	DEDUZIONE ART. 11	DEDUZIONE ART. 12	IMPONIB. IRPEF NETTO	IRPEF LORDA	DETRAZIONI	IRPEF NETTA	
1.456,14	311,12	0	1.145,02	263,35	0	- 263,35	
TFR TASSAZIONE	TFR	ALIQUOTA	AA MM	DEDUZIONI	IMPONIBILE	DETRAZIONI	IMPOSTA NETTA
	10.007,54	23%	12	2.220,76	7.786,78	299,55	- 1.491,41
CONGUAGLI IRPEF	IMP. LORDO ANNUO	DEDUZIONE	IMP. NETTO	IRPEF LORDA	IRPEF RITENUTA	IMP. NETTA	
	10.176,62	5.036,40	5.140,22	1.182,25	1.286,94	+ 104,69	
ADD. REG. DA TRATT.		ADD. COM. DA TRATT.					ADDIZIONALI
122,12		20,35					- 142,47
						ARR. PREC.	NETTO IN BUSTA
						-0,89	10.677,75

## NUOVA DETRAZIONE D'IMPOSTA SUL TFR



*D.M. Economia 20.03.2008 - L. 24.12.2007, n. 244 - D.P.R. 22.12.1986, n. 917 - D.P.R. 29.09.1973, n. 600 - D. Lgs. 5.12.2005, n. 252*

L'agevolazione introdotta dal decreto del Ministero delle Finanze del 20.03.2008 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 2.04.2008, n. 78) dà attuazione alla disposizione della Finanziaria 2008 che prevedeva una riduzione del prelievo fiscale sul Tfr e sulle indennità equipollenti; consiste nel riconoscimento di una detrazione di importo variabile in funzione della misura del reddito di riferimento e riguarda i Tfr da corrispondere dal 1.04.2008, quindi i rapporti cessati a partire dal 31.03.2008.

Tale detrazione varia da un importo massimo di €70,00 se il reddito di riferimento non è superiore a €7.500,00 fino ad azzerarsi in relazione ad un reddito di riferimento che raggiunge €30.000,00. Il datore di lavoro dovrà farsi rilasciare dal dipendente una dichiarazione scritta con cui egli attesti di non aver già fruito della detrazione nel corso di un precedente rapporto di lavoro cessato nel medesimo anno.

Tale detrazione deve essere riconosciuta relativamente ad una sola cessazione di rapporto di lavoro intervenuta nel corso di ciascun periodo d'imposta. L'agevolazione deve essere riconosciuta sui saldi di Tfr, sugli acconti, ma non sulle somme erogate a titolo di anticipazione.

## Tavola

## Comunicazione del dipendente su richiesta del sostituto d'imposta

Il/la sottoscritto/a ..... **Rossi Arturo** .....  
 dipendente dell'azienda ..... **Verdi Antonietta** .....  
 e beneficiario/a del trattamento di fine rapporto a seguito della cessazione del rapporto di lavoro con la citata azienda,

## DICHIARA

di non aver già usufruito della detrazione d'imposta sul reddito delle persone fisiche sul trattamento di fine rapporto - come previsto dall'art. 2, c. 514, della L. 244/2007 e dal D.M. 20.03.2008 - in relazione ad altro rapporto di lavoro cessato nel corso del periodo d'imposta 2008.

Data ..... **2.05.2008** .....

Firma del/la lavoratore/trice

..... *Arturo Rossi* .....